

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3858

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1986,
n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società

Presentato il 19 giugno 1986

ONOREVOLI DEPUTATI!. — Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, dispone che « la società risultante dalla fusione o incorporante subentra in tutti gli obblighi e i diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi ».

Pur con qualche dubbio, si è ritenuto che la norma comportasse altresì che la società incorporante o risultante dalla fusione potesse avvalersi della disposizione dell'articolo 17 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica riportando in diminuzione del proprio reddito complessivo imponibile le perdite delle società

fuse o incorporate nel limite di cinque anni dall'esercizio nel quale in tali società le perdite medesime si sono verificate.

Ciò ha dato luogo negli ultimi tempi a fenomeni di rincorsa e quasi di incetta di società in perdita, con perdite che superano, spesso anche di molto, il patrimonio netto della società fusa o incorporata, al fine di diminuire o annullare il reddito imponibile di società incorporanti aventi redditi particolarmente elevati e dando così luogo a vistose forme di elusioni delle imposte.

Inoltre la suddetta norma dà luogo in qualche caso alla duplicazione di diminuzione di imponibile, quando una società è socia della società in perdita e porta in deduzione, per le azioni possedute, il minor valore delle azioni ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; e successivamente, procedendo all'incorporazione della società in perdita, usufruisce del riporto di quelle perdite che già hanno determinato il minor valore delle azioni possedute e quindi le deduzioni ai sensi del richiamato articolo 64.

Va inoltre rilevato che quando le perdite della società fusa o incorporata superano il patrimonio netto si verifica la ipotesi prevista dall'articolo 2447 del codice civile e che, in mancanza dei provvedimenti indicati da questa norma, la società deve considerarsi sciolta di diritto, ai sensi del n. 4 dell'articolo 2448 del codice civile, così che in tali casi si può seriamente dubitare della stessa legittimità della fusione.

La situazione si è aggravata in questi ultimi tempi, anche in conseguenza di alcune dichiarazioni e di interventi della stampa, che hanno accentuato il fenomeno.

Da parte del Parlamento sono venute sollecitazioni a procedere con urgenza:

sollecitazioni che si ritiene di dover accogliere, anche ricorrendo alla forma della decretazione di urgenza. Questa si impone infatti sia in considerazione della necessità di porre termine immediatamente a una situazione che sta dilagando; sia perché altrimenti, nell'intervallo fra la proposizione di un disegno e la sua approvazione, vi sarebbe un grave accentuarsi del fenomeno; sia infine dalla necessità di certezza, evitando l'incertezza che deriverebbe dal normale ricorso a un disegno di legge.

La norma proposta stabilisce che la società risultante dalla fusione o incorporante può portare in diminuzione del proprio reddito le perdite della società fusa o incorporata soltanto nel limite del patrimonio netto di ciascuna di esse quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile. Essa quindi non fa venir meno il riporto delle perdite delle società fuse o incorporate, ma ne elimina gli aspetti patologici e di dubbio fondamento giuridico.

Si prevede che la disposizione abbia effetto per le fusioni per le quali il deposito previsto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile verrà eseguito in data successiva all'entrata in vigore del decreto. Come è noto l'atto di fusione deve essere depositato entro trenta giorni presso la cancelleria del tribunale (articolo 2504, secondo comma, del codice civile). È questo un adempimento di data certa, idoneo a segnare in modo inequivocabile la data di inizio dell'effetto delle disposizioni recate dal presente decreto.

* * *

L'accluso decreto viene ora sottoposto all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1986, n. 277

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il riporto delle perdite delle società fuse o incorporate ai fini della determinazione del reddito delle società risultanti da fusioni o incorporanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente comma:

« Le società risultanti da fusioni o incorporanti non possono portare in diminuzione del proprio reddito le perdite delle società fuse o incorporate per la parte del loro ammontare che eccede quello del patrimonio netto di ciascuna di esse quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile ».

ARTICOLO 2.

1. La disposizione dell'articolo 1 ha effetto per le fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1986.

COSSIGA

CRAXI — VISENTINI — GORIA.

Visto, il *Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.